

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 25

Riunione del 26 novembre 2008

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. Gian Roberto CALDARA COMPONENTE
- Avv. Antonio AMATO COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

11.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI .

- CERQUENI ALBERTO - Atleta
- SANGUANINI DAVIDE - atleta

La Commissione Giudicante Nazionale

Esaminati gli atti e presa visione dei documenti presentati;
udite le conclusioni rassegnate dal procuratore Federale;

osserva

la fattispecie all'esame trae origine dalla circostanza che Sanguanini Davide ha preso parte ad un incontro del circuito di Beach Volley denominato WVBF Pro Series, disputatosi in Bolzano nei gg. 4 - 6 luglio 2008, manifestazione questa non autorizzata dalla Fipav e neppure dalla FIVB.

Analoga contestazione e conseguentemente capo di incolpazione è stato formulato nei confronti di altro tesserato - Cerqueni Alberto , avendo egli preso parte a più tappe del torneo di Beach Volley denominato WVBF PROSERIES, in Bolzano in data 4/7 - 6/7/2008 e in Giarre in data 29/8-31/8/2008.

Preliminarmente alla delibazione delle posizioni di Cerqueni Alberto e Sanguanini Davide, ritiene la Commissione dover sottolineare la loro mancata comparizione all'udienza dibattimentale, nonostante la loro corretta comunicazione a presenziarvi, dalla valutazione della quale comunque non può prescindersi, non avendo gli stessi fornito alcuna giustificazione della loro assenza.

./.

Invero, il giudicante nella delibazione delle fattispecie sottoposte al suo esame, può valutare il comportamento manifestato nell'ambito dell'intero procedimento dagli incolpati, al fine di rendere più adeguata la decisione , con riguardo anche alle circostanze attenuanti , aggravanti e/o esimenti.

Nella fattispecie, gli incolpati hanno manifestato palese disinteresse, posto che analogo comportamento è stato dai medesimi tenuto anche nel corso dell'indagine aperta a loro carico dalla Procura Federale.

Preliminarmente, ancora, ritiene la Commissione affermare il principio dell'assoggettamento alla propria giurisdizione anche la trattazione di questioni di atleti non più tesserati, ma licenziatari del Beach Volley.

Al riguardo, occorre precisare che la Fipav è l'unico soggetto preposto ad organizzare e regolamentare la disciplina sportiva denominata Beach Volley, siccome riconosciuto dal Coni, dalla CEV e dalla FIVB, giusto art. 1 del Regolamento Beach Volley.

Ancora, in forza del dettato di cui all'art. 2 del citato Regolamento, l'attività del Beach Volley è assoggettata alle norme dei Regolamenti Fipav, ivi compresi quello giurisdizionale, nel silenzio del Regolamento Beach Volley.

Sostanzialmente, l'essere titolare della licenza Beach Volley per l'atleta equivale , con riferimento alla normativa - per quel che riguarda - ad essere soggetto al potere giurisdizionale Fipav.

Orbene, pur dovendosi riconoscere che entrambi gli atleti non sono più tesserati Fipav , di fatto essi sono titolari della licenza a svolgere attività di Beach Volley, cosicchè gli stessi, comunque, per il combinato disposto degli artt 1 e 2 Regolamento Beach Volley e Art. 10 dello Statuto federale, devono ritenersi assoggettati alla giurisdizione Fipav e conseguentemente, nei loro confronti è stato avviato legittimamente il procedimento disciplinare da parte della Procura Federale e sottoposti al giudizio di questa Commissione per i fatti loro ascritti.

./.

Per quanto attiene la trattazione del merito, il capo di incolpazione è documentalmente provato e non avendo gli incolpati stessi dedotto alcunché al riguardo, neppure a giustificare la loro partecipazione ad un Torneo non autorizzato, lascia ritenere il verosimile loro disinteresse anche ad appellarsi ad una di quelle circostanze esimenti la loro responsabilità, ovvero anche attenuanti.

Le conclusioni cui è pervenuto l'Ufficio della Procura Federale sono ritenute pertinenti ed in ragione della sanzione invocata, adeguate e

P.Q.M.

Delibera infliggere a Cerqueni Alberto e Sanguanini Davide la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 8 (otto).

ILPRESIDENTE
Avv.Fabrizio Filippucci

Affisso il 4 dicembre 2008